



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 1 DEL 04/01/2023

SEGRETARIO COMUNALE n. 1/2023

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER LE CATEGORIE B, C E D - FONDO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta Determinazione n. 1 del 02/01/2023

La sottoscritta Avv. Carmela Puzzo nella qualità di Segretario Generale del Comune di Lavagno.

VISTO l'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

VISTO il CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto il 21.05.2018 e in particolare l'articolo 16: *"All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste; Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi; Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi; L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie".*

TENUTO CONTO che il suddetto articolo prevede la possibilità di procedere all'interno della medesima categoria ad una progressione economica.

DATO ATTO che la progressione economica può essere riconosciuta ad un numero limitato di dipendenti.

CONSIDERATO che l'art. 16 c. 3 prevede che vengano attribuite le progressioni economiche sulla base delle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione della procedura.

PRESO ATTO del parere dell'ARAN CFL69 del 20.12.2019 il quale prevede che l'attribuzione della progressione economica orizzontale può avere decorrenza dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto, in via definitiva, il contratto decentrato integrativo che prevede l'attivazione di tale istituto,

ribadendo quanto previsto dall'articolo 16 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 secondo cui l'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo.

CONSIDERATO che:

- il contratto collettivo integrativo normativo per il triennio 2019-2021 per i dipendenti del comune di Lavagno è stato siglato in data 5 dicembre 2019 dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalla RSU e dalle OO.SS. partecipanti alla trattativa.
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 23 novembre 2022 avente ad oggetto *“Autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica a sottoscrivere l'accordo per il riparto delle risorse destinate alla contrattazione decentrata anno 2022”* che ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla stipula dell'accordo economico definitivo 2022 e prevede il finanziamento dell'istituto per le progressioni economiche nell'anno 2022.
- con la determinazione della responsabile dell'area affari generali n. 452 del 31 ottobre 2022 con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022.
- il Contratto collettivo decentrato integrativo parte economica sottoscritto in data 24 novembre 2022 dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalla RSU e dalle OO.SS. partecipanti alla trattativa, per la parte dell'accordo relativa alle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) da attribuire nell'anno 2022 al personale dipendente del comune di Lavagno ed il verbale della delegazione trattante del 15.11.2022 afferente l'ipotesi di accordo.
- che con l'accordo del 24.11.2022 veniva stabilito di procedere alla progressione del 50% del personale appartenente alla categoria D (quindi n. 2 dipendenti), del 50% del personale appartenente alla categorie C (quindi n. 2 dipendenti) e del 100% del personale appartenente alla categoria B (quindi n. 1 dipendente);

RICHIAMATA la determinazione r.g. n. 565 del 19.12.2022 recante *“Attivazione della selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale per le categorie , b, c e d – fondo 2022. approvazione avviso di selezione”*.

VISTO il proprio avviso pubblico emesso in data 19.12.2022 prot. n. 20.506;

DATO ATTO che in considerazione del periodo di permanenza nella categoria immediatamente inferiore e della data di assunzione in servizio, i dipendenti ammessi alla selezione per il passaggio di categoria con decorrenza 01.01.2022, risultano essere pari a 5 e comunque il misura non superiore al 50% del personale dipendente avente diritto;

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla selezione da parte di partecipanti di 8 partecipanti su 9 aventi diritto.

ESAMINATE le schede di valutazione del triennio precedente (2019-2021), mentre per il Personale di P.O. sono state verificate le schede di valutazione per l'anno 2020 e 2021 e per l'anno 2019 il grado di raggiungimento degli obiettivi, così come stabilito nell'avviso pubblico prot. n. 20.506 del 19.12.2022;

CONSIDERATA l'anzianità anagrafica e la permanenza nella posizione economica immediatamente precedente dei dipendenti, nonché in caso di parità di punteggio, l'anzianità di permanenza all'interno della categoria ed in caso di ulteriore parità l'anzianità complessiva all'interno dell'Ente così come previsto all'art. 9 del CCI normativo ed economico sottoscritto il 05.12.2019;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento.

VISTI:

- Il vigente CCNL 2016-2018, Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;
-
- Il D.lgs. n. 267/2000; Il D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i.;
- Il D.lgs. n. 165/2001;
- Lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, la graduatoria provvisoria per le “Progressioni Economiche Orizzontali” – Anno 2022 relativamente ai seguenti dipendenti aventi diritto, depositata agli atti dell’Ufficio Personale così come previsto dall’art. 9 comma 4 del CCI normativo ed economico per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 05.12.2019

2. DI ATTRIBUIRE pertanto 5 progressioni orizzontali, con decorrenza 01.01.2022, agli aventi diritto, ed in particolare ai dipendenti matricola n. – 235 – 43 – 360 – 52 – 1054.

3. DI COMUNICARE a mezzo e-mail di ogni ufficio dell’ente, non essendo in possesso di tutte le e-mail dei dipendenti, l’elenco dei beneficiari sopra indicati, al fine di poter dar modo a tutti i dipendenti comunali interessati di verificare la corretta applicazione dei criteri di attribuzione della progressione economica, nonché richiedere eventuali chiarimenti e rilievi.

4. DI PROVVEDERE, quindi con successivo atto, trascorsi 10 giorni da oggi, all’approvazione della graduatoria definitiva.

5. DI PUBBLICARE il presente atto alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. 1 del 02/01/2023;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Il Responsabile del Servizio

F.to:

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del
Comune di Lavagno

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la proposta di determinazione n. 1 del 02/01/2023

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)